

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 2752</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BALLAMAN, ASQUINI, CASTELLAZZI, MOLGORA**

Norme per la riapertura dei termini per l'iscrizione  
nel registro dei revisori contabili

*Presentata il 22 giugno 1995*

ONOREVOLI COLLEGI! — Con la presente proposta di legge si va a colmare una grave lacuna sorta con l'istituzione del registro dei revisori contabili.

Infatti il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, recante attuazione della direttiva 84/253/CEE del Consiglio del 10 aprile 1984, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili, istituendo il registro dei revisori contabili, ben operava inserendo all'articolo 11, una norma transitoria che, nell'attesa della completa applicazione del nuovo sistema legislativo, subordinava l'iscrizione all'istituendo registro al possesso di una serie di requisiti ed alla presenta-

zione di una domanda entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del sopra citato decreto.

Successivamente in data 21 aprile 1995 con la sua pubblicazione nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* si è istituito il registro, l'iscrizione nel quale risulta essenziale per chi svolge attività in collegi sindacali ai sensi dell'articolo 2397 del codice civile. Nel frattempo sono trascorsi tre lunghi anni, anni nei quali persone che avevano i requisiti li hanno persi, mentre altri che non li possedevano li hanno acquisiti.

La cosa ancor più grave è che nel frattempo chi ha acquisito i requisiti richiesti non ha potuto intentare alcuna

---

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

---

strada per accedere al registro dal momento che l'esame previsto dagli articoli 3 e 4 del sopra citato decreto non è stato ancora istituito.

Per questi motivi forte è l'esigenza della presentazione della presente proposta di

legge, di cui si sollecita l'approvazione, infatti questo nuovo dettato normativo, fino al momento in cui sarà istituito il previsto esame, permetterà a coloro che hanno i già previsti requisiti d'isciversi al registro dei revisori contabili.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Sono iscritti nel registro dei revisori contabili istituito con decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 88, purchè presentino domanda entro la data del primo esame di cui agli articoli 3 e 4 del medesimo decreto legislativo n. 88 del 1992, abbiano domicilio in Italia e non si trovino nelle situazioni indicate nell'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 88 del 1992:

*a)* coloro che alla data della prima indizione dell'esame di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 88 del 1992, sono iscritti o sono in possesso dei requisiti per essere iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Per i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, il periodo indicato al terzo comma dell'articolo 12 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1937, n. 517, è ridotto a cinque anni;

*b)* coloro che sono iscritti o hanno acquisito il diritto ad essere iscritti nell'albo dei dottori commercialisti o nell'albo dei ragionieri e periti commerciali alla medesima data o, successivamente, in base ad una sessione d'esame in corso a tale data e hanno svolto attività di controllo legale dei conti per almeno un anno;

*c)* coloro che alla medesima data di cui alla lettera *a)* sono in possesso di un diploma di scuola universitaria diretta a fini speciali in amministrazione e controllo aziendale di durata triennale e hanno svolto attività di controllo legale dei conti per un anno;

*d)* coloro che alla medesima data di cui alla lettera *a)* hanno superato l'esame già previsto dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136;

e) coloro che alla medesima data di cui alla lettera a) hanno ottenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa il giudizio di equipollenza o corrispondenza già previsto dall'articolo 8, comma terzo, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

2. Coloro che restano in carica nei collegi sindacali ai sensi dell'articolo 27 del citato decreto legislativo n. 88 del 1992 sono iscritti nell'elenco allegato al registro e, successivamente, sono iscritti nel registro dei revisori contabili, purchè, fermi restando gli altri requisiti previsti nel comma 1, risultino, per effetto della permanenza nella carica, avere svolto le funzioni di sindaco per il periodo indicato dall'articolo 12 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, o dalle lettere b) e c) del comma 1 del presente articolo. Le modalità per l'iscrizione nell'elenco e, successivamente, nel registro sono disciplinate dal regolamento previsto dall'articolo 14 del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.